



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della Risorsa idrica – Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e lavori per il consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul fiume Tevere, nei settori ordinari di importo inferiore alle soglie europee da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

CUP I37H22002230007

CIG B0818A0404

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE, NEI SETTORI ORDINARI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 1995 del 22.02.2024, questa Stazione appaltante ha deciso di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e lavori per il consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul fiume Tevere conformemente alle specifiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero per la transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256 (G.U.R.I. n. 183 del 6.8.2022), recante *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”*, nonché da quelli che dovessero entrare in vigore in costanza del rapporto negoziale.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare> e sulla Piattaforma “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di un’unica offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

L’appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

A partire dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la quale sono pubblicati nella

piattaforma per la pubblicità legale degli atti. La pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assolvono gli obblighi di pubblicità legale sulla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. A tal fine compilano sulla piattaforma i bandi e gli avvisi secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP, trasmettono a quest'ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.

Il bando di gara è pubblicato in BDNCP, sul profilo di committente della stazione appaltante all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare> e sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Il luogo di svolgimento dei lavori è la Provincia di Perugia – Codice NUTS ITI21.

CIG B0818A0404

CUP I37H22002230007

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Alberto Rossi Indirizzo e-mail arossi@regione.umbria.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare telematico di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico di gara, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare telematico di gara, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

disporre di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo **imprese@net4market.com** oppure al recapito telefonico 0372/080708 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) disciplinare telematico di gara, recante le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa;

- d) Modulistica per la partecipazione alla gara: Modello 1 - domanda di partecipazione dell'impresa di costruzioni; Modello 2 – domanda di partecipazione del progettista associato; Modello 3 - DGUE; Modello 4 - dichiarazioni soggetto ausiliario; Modello 5 - Dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo società di capitali; Modello 6 – Dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo persona giuridica privata; Modello 7 - Dichiarazione rispetto principi DNSH; Modello 8 - Dichiarazione assenza conflitto di interesse;
- e) Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare> e sulla Piattaforma "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare non oltre le ore **13:00 del 12.03.2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e sul sito istituzionale <https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 229, comma 2, del Codice, l'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, tutte le attività tecniche necessarie e l'esecuzione dei lavori per il consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul fiume Tevere da affidare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale d'appalto.

Il progetto posto a base di gara è stato oggetto di verifica, validazione e approvazione:

- è stato oggetto di verifica in data 14.02.2024;
- in data 15.02.2024 è stata effettuata la relativa validazione da parte del RUP;
- con determinazione dirigenziale n. 1672 del 15.02.2024 è stato oggetto di approvazione.

Il progetto posto a base di gara è stato redatto COOPERATIVA CIVILE – società tra professionisti – soc. coop.va Partita IVA 01574680532. Si precisa la stazione appaltante ha messo a disposizione di tutti gli offerenti le informazioni fornite per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica oltre che il PFTE approvato. Il Progetto di Fattibilità tecnico economica posto a base di gara sarà fornito in formato editabile all’Operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara.

Sono compresi nell’appalto:

- la redazione del progetto esecutivo, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e di tutte le leggi e norme di settore, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
- l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente ultimato, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e con tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a).

L’appalto, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice, non è stato suddiviso in lotti in quanto l’intervento, consiste in un insieme sistematico di opere integrate tra loro e i lavori sull’infrastruttura del ponte devono essere necessariamente coordinati con quelli sulla viabilità alternativa.

Quella individuata come percorso alternativo, rappresenta infatti l’unica strada che possa continuare a garantire il transito di mezzi per il servizio pubblico nel periodo di esecuzione dei lavori sul ponte. La separazione in lotti potrebbe causare limitazioni alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.

3.1. IMPORTO APPALTO E CATEGORIE

L’importo complessivo per l’esecuzione dell’appalto ammonta a € 3.860.384,81 al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali ed è così suddiviso:

- € 3.511.088,77 per l’esecuzione di lavori a misura di cui € 617.607,90 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- € 254.560,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso relativi a lavori;
- € 94.735,20 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso.

Per la progettazione esecutiva i costi della sicurezza sono pari a € 0,00, considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, l’importo per l’esecuzione dei lavori posto a base di gara comprende i costi per la manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 617.607,90 sul totale dei lavori.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

n.	Descrizione lavori/servizi	CPV	Importo
1	Lavori		€ 3.511.088,77
2	Progettazione esecutiva		€ 94.735,20
		A) Importo a base di gara	€ 3.605.823,97
		B) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 254.560,84
		A) + B) Importo complessivo	€ 3.860.384,81

L’importo per l’esecuzione dei lavori comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 617.607,90.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Considerata la Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 che afferma che “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato

separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo" (v. altresì parere MIT n. 2154/2023), si precisa che l'importo ribassabile è costituito dall'importo a base di gara al netto solo dei costi della sicurezza.

E' consentito all'operatore di dimostrare un **costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. In questa ipotesi**, considerata la natura del presente appalto, **l'operatore è tenuto ad allegare direttamente nella busta economica una relazione che giustifichi i suoi minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati dalla stazione appaltante, fermo restando che detti giustificativi devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale. Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.**

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI: categoria prevalente OG3 – classifica IV-bis

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria si/no	Importo €	%	Prev./scorp.le	Indicazioni ai fini della gara
Strade	OG3 class. IV-bis	Si	3.090.477,14	81,5%	Prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice (comunque, in misura al di sotto del 50%). Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni ricomprese nelle categorie subappaltate. E' ammesso l'avvalimento.
Fondazioni speciali	OS21 class. II	Si	515.631,44	14%	Scorporabile (importo superiore a € 150.000,00 e al 10% dell'importo totale dell'appalto)	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente. E' ammesso l'avvalimento.
Restauro e manutenzione di beni immobili	OG2 class. I	Si	159.541,03	4,5%	Scorporabile (importo superiore a € 150.000,00)	subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente. Non è ammesso avvalimento
TOTALE			3.765.649,61			

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è Edilizia Industria del 03.03.2022.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero l'equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

A tutela delle componenti relative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la categoria **OG2 non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del Codice .

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni di cui alla categoria a qualificazione obbligatoria OS21 e OG2, scorporabili in quanto la prima di importo superiore a € 150.000,00 e al 10% e la seconda di importo superiore a € 150.000,00 dell'importo

complessivo dell'opera, il concorrente deve obbligatoriamente qualificarsi in proprio mediante attestazione SOA per la categoria OS21 in classifica II e per la OG2 in classifica I (le lavorazioni di cui alla categoria OS21 e OG2 non possono essere eseguite dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente).

In carenza della relativa attestazione SOA, il requisito deve essere soddisfatto: a) mediante partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese oppure, in alternativa, b) mediante qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato (OG3- classifica V) con obbligo di subappalto al 100% (subappalto qualificante o necessario) ad imprese in possesso della relativa qualificazione oppure, in alternativa, c) mediante ricorso all'avvalimento ma non per la categoria OG2.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa, adeguata qualificazione.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice l'operatore economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso di qualificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

Categoria	Destinazione funzionale	Id opere -	Identificazione delle opere	Importi
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03
Strutture	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04 -	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02 -	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04
TOTALE				€ 3.765.649,61

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "S.04 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali".

3.2. DURATA

La durata dell'appalto è fissata come da cronoprogramma di cui all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto. L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza: ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere completate entro i termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.

3.3. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con più fonti di finanziamento:

- con risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più specificamente, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR destinati alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- con risorse di cui alla Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i. "Contributi per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione. DGR 993 del 28/09/2022. Programmazione delle annualità 2023 e 2024. Approvazione piano degli interventi settore 'Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale' e assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari";
- con risorse regionali di cui deliberazione di giunta ordinaria n. 73 del 31/01/2024 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Piano "nuovi interventi". Destinazione all'intervento di consolidamento pile e spalle del Ponte di Monte Molino-CUP I37H22002230007 – di € 1.500.000,00 per la ricostituzione del finanziamento integrativo.

3.4. OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA

L'intervento rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nel sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" che interviene nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, mediante interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate (cosiddetta tipologia E, di cui all'art. 25, comma 2, lettera e, del d.lgs. n. 1/2018) e interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali (cosiddetta tipologia D, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d, del d.lgs. n. 1/2018).

I soggetti attuatori degli interventi ricadenti nella Misura, "fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell'anno 2025, attestato mediante la emissione del certificato di ultimazione dei lavori", sono tenuti al rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 23 agosto 2023 (G.U. n. 284 del 5.12.2022), come prorogati di sei mesi dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Fermo quanto precede, l'affidatario del presente appalto è tenuto al rispetto delle tempistiche imposte dal capitolato speciale d'appalto.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR.

Tra gli altri, in quanto applicabili:

- a) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- e) obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale e di cantiere e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita

dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

- f) superamento dei divari territoriali;
- g) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
- h) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l’attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

In particolare, i documenti devono riportare specifiche indicazioni intese al rispetto del principio del DNSH affinché sia possibile inserire, anche negli stati di avanzamento delle prestazioni, una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso.

A tale riguardo, si precisa che il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” su cui ricade l’intervento oggetto del presente appalto è stato ricondotto al “Regime 1 – L’investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici” (cfr. paragrafo “1 - Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede tecniche” della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, approvata con circolare del 13 ottobre 2022, n. 33; Allegato 5 “Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do No Significant Harm” nell’attuazione dell’intervento di competenza del Dipartimento della Protezione civile finanziato dal PNRR” al Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile, approvato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 luglio 2023; elaborato del progetto definitivo “19_AMBRE03D Relazione sui criteri DNSH”: scheda tecnica n. 5). Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al succitato principio è necessario prevedere ed ottenere le certificazioni richieste dalla scheda tecnica correlata al presente intervento. In particolare e tra l’altro, l’affidatario è tenuto a fornire tutti i mezzi di prova (certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d’opera, ecc.) necessari alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della succitata Guida operativa del MEF. L’affidatario deve assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali e componenti; deve, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel capitolato speciale d’appalto.

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Trovano applicazione le misure di cui all’art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, fatta salva la deroga alla percentuale di occupazione femminile.

Sul punto specifico, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione di siffatta regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Sul punto, sembra allora il caso di evidenziare come, in ragione del tasso di occupazione femminile rilevato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT nell’ultimo biennio nel settore delle costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota del trenta per cento di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione del presente appalto. In conseguenza di quanto sopra, l’obbligo di cui all’art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a

pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al trenta per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai trentasei anni).

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "**titolare effettivo**" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegata alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al **subappalto** la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di **raggruppamento temporaneo**, tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

Gli operatori economici e il titolare effettivo devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (Modello 8).

Gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale ovvero il Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP. Il presente appalto è, quindi, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di interesse: in fase di progettazione, di realizzazione e di gestione dell'intervento, devono essere rispettati gli adempimenti richiesti dal decreto del Ministero per la transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256 (G.U.R.I. n. 183 del 6.8.2022), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", nonché da quelli che dovessero entrare in vigore in costanza del rapporto negoziale.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice purché in possesso dei prescritti requisiti e con le modalità di seguito indicate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice e all'allegato II.12 al Codice.

4.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e i **consorzi tra imprese artigiane** sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I **consorzi stabili** che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (da ora, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, entro 5 (cinque) giorni, che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente fare parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente fare parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente disciplinare di gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Nel caso, le altre imprese qualificate non concorrenti sono, comunque, tenute ad attestare, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali di moralità professionale (Modelli 1 e 3, in quanto compatibili).

È **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dagli artt. 97 e 68, comma 17, del Codice. Ai sensi del succitato comma 17, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. L'inosservanza di quanto precede, comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto. Lo operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo, sempre che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

Nel caso ricorrano le ipotesi di cui sopra, i soggetti interessati sono tenuti a produrre le dichiarazioni integrative e i documenti previsti dal Modello 1 – domanda di partecipazione (Sezione I, punto 9) nonché la documentazione richiesta per l’avalimento.

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Codice possono partecipare alla gara:

- a) le **imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione** (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) **che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione** i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;
- b) le **imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti per lo svolgimento della progettazione, ATTRAVERSO un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli**, scelto tra i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, del Codice e alla Parte V dell’allegato II.12 al Codice, e precisamente:

– **progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l’impresa di costruzione):**

in caso di raggruppamento temporaneo costituito al fine di soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per l’attività di progettazione, i soggetti qualificati per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili od operatore economico di altra natura) devono presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all’allegato **Modello 2**;

– **progettisti indicati:**

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di un raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente tra la stazione appaltante e il concorrente stesso. In tale ipotesi, il concorrente è tenuto a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione, esprimendo la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per l’attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all’art. 66, comma 1, del Codice o a più soggetti anche tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera f) del succitato art. 66. **Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di quelli di carattere speciale tramite presentazione del Modello 2 e del Modello 3 - DGUE. Il progettista indicato non può ricorrere all’istituto dell’avalimento. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, è consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell’offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).**

I progettisti di cui all’art. 66, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti richiesti dall’allegato II.12 al Codice per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all’art. 39 del succitato allegato II.12.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Fermo quanto precede, il giovane professionista è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nel solo caso in cui risulti inserito in un RTP come mandante in possesso di autonoma partita Iva.

5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti declinati dal presente paragrafo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE di cui all’art. 24 del codice. Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non

siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In alternativa, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda (facoltativo) o dietro specifica richiesta della stazione appaltante.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come meglio esplicitati nelle sezioni di seguito riportate:

- A) requisiti **generali** di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del Codice;
- C) possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- D) possesso dei **requisiti previsti per i progettisti**.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice i requisiti per i progettisti devono essere posseduti:

- 1) **OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE** (dimostra i requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti per i progettisti, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti che materialmente svolgeranno le prestazioni tecniche richieste. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

- 2) **OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE**

L'operatore economico attestato per prestazioni di sola esecuzione dimostra i requisiti per i progettisti mediante **costituzione di un raggruppamento** dove il mandante è:

2.a) un soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), del Codice;

2.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento riferito alla progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista. Il sub-raggruppamento temporaneo riferito alla progettazione deve precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun componente del sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzione).

- 3) **OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE**

L'operatore economico attestato per prestazioni di sola esecuzione dimostra i requisiti per i progettisti mediante **indicazione** (incarico) di:

3.a) un singolo soggetto o più soggetti non raggruppati fra loro di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), del Codice;

3.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento riferito alla progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista. Il raggruppamento temporaneo riferito alla progettazione deve precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun componente del raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per prestazioni di progettazione e costruzione laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i prestatori di attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 del medesimo articolo (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)

istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subappalti e subcontratti relativi ai settori di attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012. I subappaltatori e subcontraenti individuati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 53, sopra citato, devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

A) REQUISITI GENERALI.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti qui di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Le fattispecie di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane**, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione dei **consorzi stabili**, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei **raggruppamenti temporanei di imprese** e dei **consorzi ordinari**, i requisiti di ordine generale sono posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, in quanto compatibile.

Si precisa quanto segue

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7, del Codice l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13, del Codice le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice non si applicano alle **aziende o società sottoposte a sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico segnala alla stazione appaltante la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad ottemperare successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 del succitato art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto.

Se tali misure sono ritenute insufficienti o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi del self-cleaning nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti** che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato, in tutto o in parte, con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Nell'ambito del presente appalto è imposto il conseguimento del "Target M2C4-13 – UE Completamento degli interventi di tipo E, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1", che prevede la completa realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate entro il quarto trimestre 2025, e il rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 23

agosto 2023 (G.U. n. 284 del 5.12.2022), come prorogati di sei mesi dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Resta inteso che l'affidatario è, comunque, tenuto al rispetto delle tempistiche imposte dal capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'assoluto rispetto dei principi orizzontali e trasversali e all'attuazione degli obblighi imposti dal PNRR come riportati al paragrafo 3.4 del presente disciplinare.

In particolare e tra l'altro:

- 1) il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al trenta per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- 2) **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Ai sensi del paragrafo 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- 3) **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Gli interventi PNRR sono legati alla performance e al conseguimento di determinati risultati entro termini prestabiliti: l'affidatario è, quindi, tenuto a rispettare l'obbligo di prova del conseguimento delle milestone e dei target fissati dalla stazione appaltante e associati alla linea di investimento in argomento, mediante la produzione della documentazione che di volta in volta verrà richiesta, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle tempistiche assegnate.

L'affidatario si impegna inoltre ad attuare le necessarie azioni correttive prescritte dall'ente nel caso in cui si rendessero necessarie per rispettare i tempi di esecuzione dei lavori in oggetto.

Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'appaltatore trovano applicazione le penalità previste dal capitolato speciale d'appalto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Gli operatori economici sono tenuti ad assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara.

In caso di operatori economici che si presentino in forma plurisoggettiva, gli adempimenti di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, devono essere soddisfatti da ciascun operatore economico. In caso di consorzi, gli adempimenti devono essere soddisfatti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro/albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

C. REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI

Si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nell'art. 100 del Codice e nella Parte III e IV dell'allegato II.12 al Codice. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel presente appalto è, quindi, richiesto:

- a) possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori (classifica V), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria a qualificazione obbligatoria OS21 e OG2 non posseduta;**

oppure

- b) possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 – classifica IV-bis e nella categoria a qualificazione obbligatoria OS21 - classifica II o superiore e nella categoria a qualificazione obbligatoria OG2 – classifica I o superiore.**

N.B. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

N.B. Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

D. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE.

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del Codice in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 al Codice.

1) Requisiti di idoneità:

a) requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice (artt. da 34 a 39).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito;

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice.

Ai fini della **comprova**, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro:

per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 100 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- un professionista Coordinatore del Gruppo di lavoro incaricato dell'integrazione delle prestazioni, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo.

Si richiede che il professionista sia in ogni caso iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni [può coincidere con una delle altre figure previste];

- un professionista Responsabile della progettazione edile ed architettonica, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A [può coincidere con una delle altre figure previste],
- un professionista Responsabile della progettazione strutturale, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo [può coincidere con una delle altre figure previste];
- un professionista, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o in o in Ingegneria Civile, esperto nel recupero di manufatti classificati come beni culturali ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 [può coincidere con una delle altre figure previste];
- un professionista Responsabile della progettazione impianti in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo [può coincidere con una delle altre figure previste];
- un professionista Responsabile dell'assistenza archeologica cautelativa durante l'esecuzione dei lavori e della redazione della documentazione tecnico-scientifica da consegnare alla Soprintendenza, in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia ovvero dei titoli di studio previsti dall'allegato 2 al DM 244 del 20 maggio 2019 per l'Archeologo di I Fascia, in applicazione del disposto dell'art.26 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) [può coincidere con una delle altre figure previste];
- uno o più professionista/i esperto/i alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) di cui alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" come recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 360 del 21/04/2021, con riferimento in particolare alle competenze di cui al Cap. 3. delle linee guida di cui sopra [può coincidere con una delle altre figure previste];
- un professionista abilitato come Tecnico antincendio, iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8/3/2006 come professionista antincendio [può coincidere con una delle altre figure previste];
- un geologo, iscritto al relativo albo professionale [può coincidere con una delle altre figure previste].
- un giovane professionista in caso di RTP in attuazione dell'art. 4 del DM 263/2016 [può coincidere con una delle altre figure previste].

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti oppure abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui lo stesso appartiene e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

L'incarico deve essere espletato da professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

Per la **comprova** del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari a 2.0 volte l'importo totale della progettazione esecutiva come stimata all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. Tale requisito è richiesto quale condizione al fine di garantire l'esperienza e la solidità dell'operatore economico.

La **comprova** del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del modello unico o la dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

e) Aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	Corrispondenze con L. 143/49 Classi e Categorie	D.M. 18/11/1971	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI STIMATI	1.2 volte IMPORTI STIMATI
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	I/e	I/B	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03	191.449,24
STRUTTURE	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04	IX/b	III	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54	3.938.106,65
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04	389.223,65

f) Aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, i seguenti servizi “di punta” cioè due servizi di ingegneria e architettura per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0.70 volte l’importo stimato dei lavori:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	Corrispondenze con L. 143/49 Classi e Categorie	D.M. 18/11/1971	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI STIMATI	0,7 volte IMPORTI STIMATI
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22 -	I/e	I/B	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004	159.541,03	111.678,72
STRUTTURE	Strutture, Opere, Infrastrutture puntuali	S.04	IX/b	III	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	3.281.755,54	2.297.228,88
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	324.353,04	227.047,13

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
 - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, delle categorie delle opere, dell’importo, del periodo di esecuzione e delle percentuali di competenza in caso di prestazioni rese in RTP;
 - atti autorizzativi o concessori, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto, fatture relative al servizio prestato, certificato di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
 - altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito;
- b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati:
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, delle categorie delle opere, dell’importo, del periodo di esecuzione e delle percentuali di competenza in caso di prestazioni rese in RTP;
 - contratti di incarico stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito.

N.B. Si precisa quanto segue:

- per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione

possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- Anac ha chiarito che “per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all’elenco di servizi ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”. Per l’effetto, **i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando**; servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, **a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati o siano in corso di realizzazione**;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente;
- in ragione di quanto previsto dall’art. 39 dell’allegato II.12 al Codice i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Per la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice e all’art. 30 dell’allegato II.12 al Codice.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, **abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

A tale fine, in sede di offerta, **sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle** (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria).

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Alle **aggregazioni di retisti e ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Quanto all’attività di progettazione, per la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lettera f), del Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice e all’art. 39 dell’allegato II.12 al Codice.

Per i **raggruppamenti temporanei** il requisito della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante (non può sussistere mandante “a qualificazione zero”), ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. A tale fine, in sede di offerta, sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l’impegno di questi a realizzarle (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria).

Alle **aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un raggruppato/consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, verranno valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Codice e all'art. 32 dell'allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti e comprovati dai consorzi stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Quanto all'attività di progettazione, per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Codice e all'art. 38 dell'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità di quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappalto della categoria prevalente OG3 può essere, quindi, autorizzato al di sotto del 50% dell'importo della categoria.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, l'assenza di conflitti di interesse, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'impegno ad assumersi e a rispettare i principi, gli obblighi e le condizionalità del PNRR e della specifica Misura su cui ricade l'intervento.

In particolare, trovano applicazione anche per il subappaltatore:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. A tale fine, il subappaltatore concorre al conseguimento della percentuale del trenta per cento di occupazione giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM);
- le prescrizioni imposte per il rispetto del principio del DNSH;
- [eventuale, se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a cinquanta] l'obbligo di cui all'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. A tale fine, al momento del deposito del contratto di subappalto, il subappaltatore consegna alla stazione appaltante copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, unitamente alla attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, ai pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori provvede l'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso progressivamente corrisposti ai subappaltatori.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori (€ 75.312,99), con esclusione dell'importo riferito alla progettazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

L'aggiudicatario dell'appalto deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, conforme allo Schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 14 dicembre 2022).

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € **165,00** (euro centosessantacinque/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

9. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale tecnico della stazione appaltante.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma certificata raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.03.2024, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel "Disciplinare telematico e Timing di gara", qui di seguito vengono riportate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla scheda di gara e caricare nelle sezioni pertinenti quanto segue:

- "Documentazione amministrativa";
- "Offerta tecnica";
- "Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati e i chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (ad esempio, raggruppamento temporaneo o consorzio, sia costituito che costituendo) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.), solo il soggetto mandatario/capogruppo è tenuto a registrarsi e ad abilitarsi al Sistema al fine di operare all'interno della Piattaforma telematica ed eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti, prescritte dichiarazioni devono essere redatti preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e scaricabili dalla Piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) dalla sezione "Doc. gara". In caso contrario, deve essere, comunque, garantita la corrispondenza sostanziale dei contenuti con i predetti modelli.

È facoltà dei concorrenti allegare ulteriore documentazione: ciò nondimeno, in ossequio ai principi di economicità e celerità del procedimento, la stazione appaltante non esaminerà la documentazione sovrabbondante se non ritenuto strettamente necessario.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito produrre direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio, certificati ISO).

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tale fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e la offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui ai paragrafi 3.4 e CONDIZIONI DI ESECUZIONE del presente disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione

richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione prodotta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessi o risultati irregolari e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvede a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

12. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, nell'apposita sezione "**Doc. gara – Amministrativa**" all'interno della scheda di gara, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche riportate nel "Disciplinare telematico e Timing di gara", la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - domanda di partecipazione dell'**impresa di costruzione** ed eventuale procura;
- 2) Modello 2 - domanda di partecipazione del **progettista associato** ed eventuale procura;
- 3) documentazione del **progettista indicato** non concorrente (Modelli 2 e 3);
- 4) Modello 3 - **DGUE**;
- 5) documentazione in caso di **avalimento** (Modello 4);
- 6) Modello 5 e 6 - dichiarazione **titolare effettivo**;
- 7) Modello 7 – Dichiarazione rispetto principi DNSH;
- 8) Modello 8 - dichiarazione **assenza di conflitto di interesse**;
- 9) **garanzia provvisoria**;
- 10) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 11) ricevuta di versamento dell'imposta di bollo;
- 12) copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021);
- 13) documentazione per i **soggetti associati** di cui al Dichiarazioni e documentazione ulteriore per i soggetti associati;
- 14) (nel caso di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative dell'IMPRESA DI COSTRUZIONE ed eventuale procura

La domanda di partecipazione dell'impresa di costruzione è redatta secondo l'allegato **Modello 1 - domanda di partecipazione dell'impresa di costruzione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 6, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative alle cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultano nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Sezione I del Modello 1 – domanda di partecipazione sono inserite le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE/SOSTITUTIVE che, in caso di partecipazione in forma associata, devono essere presentate anche dalle mandanti/consorziate di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, dalle imprese retiste che partecipano alla gara nonché dalle consorziate indicate come esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice. Anche l'impresa cooptata, pur non essendo un concorrente, è tenuta a rendere le suddette dichiarazioni integrative per quanto di esclusiva pertinenza.

In particolare, il concorrente è tenuto a dichiarare tra l'altro:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- 3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di interesse;
- 5) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- 6) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 7) di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- 8) **(per operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)** di allegare, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 9) **(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)** di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 10) **(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)** di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 11) **(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)** di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- 12) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di **assicurare all'occupazione giovanile una quota del trenta per cento delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- 13) di accettare i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, e segnatamente, di impegnarsi a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici imposti dal PNRR e dalla specifica Misura cui accede l'intervento oggetto del presente affidamento (incluso il principio del DNSH);
- 14) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale. Il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- 15) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile al seguente link: http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 16) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 17) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- 18) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 28.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte con le modalità indicate nel disciplinare telematico di gara.

Nel caso di sottoscrizione di un procuratore, il concorrente allega copia della procura oppure della visura camerale nel caso in cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.p.r. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (una per ciascuna domanda di partecipazione) viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può comprovare l'avvenuto assolvimento del predetto onere:

- a) in conformità di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Interpello n. 956-571/2018), mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a quattordici cifre), acquistata in data gg/mm/aaaa;
- b) in caso di assolvimento in modo cartaceo, mediante apposizione del contrassegno sul documento cartaceo e annullamento dello stesso con un tratto e successivo caricamento in Piattaforma della scansione della domanda di partecipazione provvista di bollo e debitamente sottoscritta con firma digitale.

Si precisa che, nel caso in cui l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 19 del d.p.r. n. 642/1972, trasmetterà entro 30 (trenta) giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del PROGETTISTA ASSOCIATO.

La domanda di partecipazione del progettista **ASSOCIATO** (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzione) è redatta secondo l'allegato Modello 2 – domanda di partecipazione del progettista associato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP), già costituiti o non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento (in quanto il Modello 2 già contiene le dichiarazioni integrative richieste).

N.B. Il progettista, in forma singola o associata, individuato dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (requisiti generali e speciali di cui al paragrafo 6): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, può utilizzare lo stesso Modello 2 compilando i soli campi di relativa pertinenza.

Documento di gara unico europeo.

Il concorrente compila il **DGUE** - documento di gara unico europeo di cui all'allegato Modello 3.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare di gara.

Si suggerisce, in ogni caso, l'allegazione di copia dell'attestazione di qualificazione SOA e della visura camerale.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona munita del potere di firma.

È consentito produrre il DGUE utilizzato in una precedente procedura d'appalto, purché gli operatori economici confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, fornisce l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, rispetto a tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice (Sezioni A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la Sezione A, Punti 1 e 2, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6, sezioni B e D, punto 1), del presente disciplinare;
- b) la Sezione C, Punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6, sezione D, punto 2), lettera f), del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di **aggregazione di rete**, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste partecipanti;
- c) nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile**, dal consorzio e da ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le Parti sopra specificate per l'operatore economico singolo. Il consorziato indicato è tenuto a compilare la **Parte II** (Sezioni A-B), la **Parte III** (Sezioni A-B-C-D), la **Parte IV** (Sezione A, Punto 1) e la **Parte VI** del DGUE;
- d) nel caso di **cooptazione**, dall'operatore economico cooptato tenuto a compilare la **Parte II** (Sezioni A-B), la **Parte III** (Sezioni A-B-C-D), la **Parte IV** (Sezione A, Punto 1) e la **Parte VI** del DGUE.
- e) nel caso di **progettista indicato**, lo stesso è tenuto a compilare la **Parte II** (Sezioni A-B), la **Parte III** (Sezioni A-BC- D), la **Parte IV** (Sezioni A-C) e la **Parte VI** del DGUE.

Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'2% dell'importo dei lavori posto a base di gara e, precisamente, di importo pari ad € 75.312,99, con esclusione dell'importo relativo all'attività di progettazione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 106, comma 11, del Codice.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato tramite il sistema PagoPa:

<https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/>

- accedere alla sezione: ACCESSO PAGAMENTI SPONTANEI
- selezionare l'ente per cui si intende effettuare un pagamento: REGIONE UMBRIA
- selezionare il tipo di pagamento/tributo/tassa/contributo: GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
- completare i campi. Nella causale del versamento inserire: GARANZIA PROVVISORIA.

In caso di partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva, indicare nel campo NOTE la denominazione di

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5% in caso di possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni ai sensi della UNI PdR 125:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Pagamento contributo ANAC.

I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. precedente paragrafo 8).

Documentazione in caso di avvalimento.

In caso di avvalimento, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) **DGUE (Modello 3)**, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II (Sezioni A-B), alla Parte III (Sezioni A-B-C-D), alla Parte IV (Sezione A e, se del caso, Sezione C) e alla Parte VI;
- b) **dichiarazione integrativa**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (Modello 4) con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto ai sensi dell'art. 104, comma 1, ultimo periodo, del Codice. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella offerta tecnica;
- d) **(se l'operatore economico occupa oltre cinquanta dipendenti)** copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021);
- e) (nel caso di studi associati) **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Dichiarazioni e documentazione ulteriore per i soggetti associati.

I soggetti associati devono rendere, oltre a quanto sopra indicato, le ulteriori dichiarazioni inserite nella Sezione III dei Modelli 1 e 2 (ad es., indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo) e devono produrre copia della documentazione di seguito indicata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
- (nel caso di RTP associato o indicato) dichiarazione dei seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle categorie dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie dei lavori o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
 - d. (nel caso di RTP associato o indicato) dichiarazione dei seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle categorie dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comunale;
- dichiarazione delle categorie dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tale caso partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle categorie dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
- (nel caso di RTP associato o indicato) dichiarazione dei seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie dei lavori o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
 - (nel caso di RTP associato o indicato) dichiarazione dei seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice.

Contenuto dell'offerta tecnica.

La Documentazione tecnica deve essere caricata nell'apposita sezione "Doc. gara - Tecnica" all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico - Timing di gara".

La busta digitale "B – Offerta tecnica" deve contenere, la documentazione che sia coerente con quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e con le attività richieste e che sviluppi in modo chiaro gli argomenti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati all'art. 84 del capitolato.

La documentazione tecnica deve contenere il contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le stesse modalità richieste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Il progettista è tenuto alla sottoscrizione dell'offerta tecnica solo nel caso in cui concorra in associazione (RT) con l'impresa di costruzione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata formulazione di proposte riguardanti uno o più criteri comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) relativamente al criterio per il quale non è stata formulata proposta.

L'offerta tecnica deve rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'allegato II.5 al Codice.

La documentazione inserita all'interno della "Busta Tecnica" non deve contenere alcun elemento che possa ricondurre all'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte plurime, condizionate e con riserve.

Eventuali proposte migliorative che il concorrente proporrà in sede di offerta tecnica non potranno snaturare il progetto posto a base di gara o costituirne, a giudizio insindacabile della commissione, una modifica sostanziale. Le migliorie proposte dovranno rispettare:

1. le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali e nei documenti descrittivi;
2. i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare.

Fermo restando quanto sopra, l'accettazione delle proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull'offerta economica; l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa.

Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura derivanti da modifiche al progetto di fattibilità proposte dal concorrente ed approvate dalla stazione appaltante, che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo, rimarranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Contenuto dell'offerta economica.

L'offerta economica deve essere caricata nell'apposita sezione "Offerta Economica" all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico - Timing di gara".

I concorrenti devono inserire direttamente a Sistema i seguenti elementi:

- 1) **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** da applicare sull'importo dei lavori soggetto a ribasso (€ 3.511.088,77 di cui € 617.607,90 costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice) e da applicare sull'importo per l'espletamento della progettazione esecutiva soggetto a ribasso (€ 94.735,20)

PER I LAVORI:

- 2) **importo dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;**
- 3) **importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

N.B. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'indicazione di un importo differente rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante comporta l'attivazione della verifica di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

N.B. Con riferimento alle prestazioni di progettazione, trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Si precisa che:

- a) il file "Documento d'offerta generato" è sottoscritto con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione. In particolare e tra l'altro, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica, è richiesta la sottoscrizione di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese. **Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzione;**
- b) **il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di 3 (tre) decimali.** Nel caso di valori offerti con più di 3 (tre) decimali dopo la virgola, il Sistema procede in automatico all'arrotondamento: in particolare, la terza cifra decimale viene arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- c) l'omessa, separata indicazione del **costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza interna** (cd. oneri aziendali) comporta l'**esclusione** dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;
- d) sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base di gara.

N.B. Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara e, dunque, in un'ottica di massima celerità e concentrazione della stessa, è in facoltà dei concorrenti produrre, già in sede di offerta, una relazione nella quale l'offerta risulti giustificata nei diversi aspetti, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, che hanno concorso alla sua formazione. Il file delle giustificazioni verrà aperto solo in caso di attivazione della procedura di verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 108, comma 2, lett. e) del Codice come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel capitolato speciale d'appalto.

15. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avviene secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

16. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

17. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi, procederà secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Sistema non accetta offerte oltre il termine di presentazione della domanda e, una volta scaduto quest'ultimo, garantisce la conservazione, l'integrità e l'immodificabilità di tutta la documentazione inserita nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

La prima seduta ha luogo il giorno **20.03.2024** alle ore **10:00**, presso Regione Umbria – Giunta regionale – Servizio Provveditorato, gare e contratti Via M. Angeloni, 61 06124 Perugia - Italia.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata (anche la mattina stessa in caso di circostanze sopraggiunte ed imprevedibili) ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica certificata.

Le sedute pubbliche successive sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica con almeno

1 (un) giorno di anticipo.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Onde garantire la semplificazione, lo snellimento e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice: pertanto, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica; poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti; infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi al seguente link:

<https://meet.google.com/wec-dujj-uzj>

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Presidente del seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella documentazione di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente del seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica:

- a) la congruità dei costi della manodopera ribassati rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante;**
- b) l'equivalenza delle tutele economiche e normative nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.**

In entrambi i casi, è in facoltà del concorrente produrre già in sede di offerta, a scopi eminentemente acceleratori, apposita relazione che comprovi l'equivalenza delle tutele/congruità dei costi della manodopera ribassati, da caricare sulla piattaforma telematica, nella sezione "Doc. gara – Ulteriore" all'interno della scheda di gara.

In considerazione del combinato disposto degli articoli 225, co. 8, 226, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come da ultimo modificato dall'articolo 14, co. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2023 e dall'art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché del fatto che l'appalto in oggetto è finanziato con risorse PNRR, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta, per valutare se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla lex specialis di gara, e, in deroga all'articolo 17, co. 5 del Codice dei Contratti, procederà ex lege all'aggiudicazione nelle more della verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di conseguire

l'obbligazione giuridicamente vincolante agli obiettivi del PNRR, meglio esplicitato in premessa e provvedere all'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni oggetto di appalto.

Ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali.

L'aggiudicazione diventerà efficace, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione di cui trattasi in capo all'operatore economico aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, all'esclusione dell'operatore economico, alla segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità (d.lgs. n. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice la **stipulazione del contratto avviene entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione efficace**. In accordo tra le parti, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso delle spese contrattuali e quanto allo stesso dovuto in caso di consegna anticipata dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice nel caso non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con la comunicazione dell'aggiudicazione efficace e perde, in ogni caso, efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione efficace.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e la polizza CAR nonché la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti.

Le garanzie di cui sopra (cauzione definitiva, polizza CAR e polizza di responsabilità civile professionale) devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 291 del 14.12.2022).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, con modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1, del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro e di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e dell'allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento

avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

24. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante verifica i requisiti di partecipazione mediante utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE, in conformità della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema FVOE nella versione 2.0, accedendo all'apposito link sul portale ANAC e seguendo le indicazioni operative ivi contenute. La stazione appaltante si riserva di procedere con modalità alternative (ad esempio, attraverso la piattaforma telematica "Net4market"), soprattutto nel caso in cui problemi tecnici nel funzionamento del Sistema FVOE cagionino un rallentamento nello svolgimento della fase di verifica, e comunque per l'acquisizione delle ulteriori attestazioni allo stesso non disponibili presso il FVOE. La verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto riguarderà esclusivamente l'aggiudicatario, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche anche ad altri partecipanti.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Umbria.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli

casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

a. La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche.

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato. esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

b. Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul fiume Tevere, nei settori ordinari di importo inferiore alle soglie europee da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CUP I37H22002230007.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori 21 All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.